

Approfondimenti

Pot-pourri cremazionista**Piccolo florilegio sulle domande più perniciose in tema di incinerazione dei corpi umani**

di Carlo Ballotta

C'è molta confusione sotto il cielo per i medici necroscopi ... la situazione NON è eccellente

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) L. 30 marzo 2001, n. 130, l'autorizzazione alla cremazione, oggi, concerne funzionalmente, non più la figura di cui all'art. 107, comma 3, lett. f) D.Lgs. 267/2000 (o all'art. 109 nei Comuni privi di figure dirigenziali), ma l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, per competenza territoriale, che la rilascia una volta acquisito agli atti un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato (si veda anche l'art. 74 D.P.R. 396/2000 e l'art. 365 Cod. Penale, così come richiamato dall'art. 3 D.P.R. 285/1990), ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata dall'A.G., occorre il nulla osta della stessa Magistratura, non generico, (altrimenti si potrebbe procedere solo a tumulazione o inumazione) ma recante specifica indicazione che il cadavere possa essere cremato.

Tale principio va correlato e coordinato con l'art. 116 D.Lgs. 271/1989 – disposizioni di attuazione del Cod. Proc. Penale, secondo cui: *“Se per la morte di una persona sorge sospetto di reato, il Procuratore della Repubblica accerta la causa della morte e, se lo ravvisa necessario, ordina l'autopsia secondo le modalità previste dall'articolo 360 del codice ovvero fa richiesta di incidente probatorio, dopo aver compiuto le indagini occorrenti per l'identificazione ... omissis ... Nei predetti casi la sepoltura non può essere eseguita senza l'ordine del Procuratore della Repubblica. ... omissis ...”*

Appare patente come nei casi di morte dovuta ad ipotesi di fatto criminoso, possano sussistere ambiguità sulla causa letale dell'*exitus* che solo approfonditi accertamenti diagnostici potrebbero realmente dissipare.

Però, qualora il cadavere della persona deceduta per morte sospetta o cagionata da reato sia stata già cremato, verrebbe impedita l'effettiva possibilità di riscontro diagnostico *ex L. 63/1961 (alias o ... rectius: autopsia giudiziaria)*. Ed è per questa finalità di estrema garanzia che lo stesso art. 3, comma 1, lettera h) L. 130/2001 detta *“l'obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare, per un periodo minimo di 10 anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta (?!!!), per eventuali indagini per causa di giustizia”*.

La norma, dagli abnormi, esiziali ed aberranti riflessi su tutta l'attività di polizia mortuaria, per la paralisi di sistema cui avrebbe inevitabilmente condotto, sollevò sin da subito incertezze decodificative in relazione al criptico inciso *“a prescindere dalla pratica funeraria prescelta”*. Quale il vero intendimento del Legislatore? Tempo addietro, proprio in questa sede, ossia sulle pagine de “I Servizi Funerari” comparve un penetrante e puntuale intervento del Dott. Andrea Poggiali secondo cui il Parlamento parrebbe proprio non aver ponderato le prevedibili difficoltà in sede operativa. Un sistema di raccolta e conservazione di materiale biologico su scala e nazionale non si improvvisa, certo, *d'emblée*. *Ad impossibilia nemo tenetur!*

Bisogna ragionare con precisione sulle difficoltà logistiche, quali la capienza e le caratteristiche tecniche delle strutture di deposito, e soffermarsi anche sugli aspetti di natura organizzativa.

Occorrerebbe, poi, individuare le responsabilità connesse alla conservazione dei reperti, anche in rapporto ai sistemi sanzionatori e di diritto punitivo nel caso di cattivo mantenimento, distruzione o smarrimento accidentale di essi.

Servirebbe, poi, dotarsi di un registro ufficiale dei reperti, che documenti la loro presa in carico e la eventuale dismissione. Bisogna chiarire, preliminarmente a questo passaggio, se quest'attività si configuri o meno come CUSTODIA in senso tecnico ai sensi del codice di procedura penale, nel qual caso sarebbe indispensabile formalizzare la nomina a custode (EX ART. 81 D.LGS. 271/1989) da parte dell'autorità giudiziaria.

Nelle nostre strutture sanitarie pubbliche solo esclusivamente gli istituti universitari ed i primariati ospedalieri di medicina legale potrebbero assicurare questo delicato lavoro di catalogazione e codificazione.

Fortunatamente, è improbabile che ad un Servizio di Igiene Pubblica venga affidata la vigilanza sui reperti medico-legali biologici. Nel caso capitasse, è bene sapere come ai problemi di tipo logistico e di programmazione si debbano aggiungere quelli derivanti da obblighi di legge successivamente intervenuti in materia di tutela della *privacy*.

Ad uno specifico ed allarmato quesito in proposito, formulato da una A.USL sempre su questo magazine, nel n. 1/2002 in cui testualmente si leggeva: *“Codesto ufficio espone le sue perplessità in merito alla statuizione, contenuta nell'art. 3 della L. 130/2001, del dovere di prelevare campioni di liquidi biologici e di annessi cutanei per ogni salma.”*. Questo potrebbe infatti avere pesanti riverberi sulla ritualità funeraria. Per l'effettuazione dei prelievi, le salme dovrebbero presumibilmente essere trasportate in obitorio (l'ambiente più idoneo per operazioni che ledono l'integrità della salma): questo rischia di porre fine alla consuetudine, ancora radicata in molte zone, di vegliare le salme a domicilio) lo stesso Ing. Daniele Fogli, nostro direttore editoriale, nella sua storica rubrica *“Quesiti e Lettere”*, così rispondeva:

“L'obbligo del prelievo di liquidi biologici ed annessi cutanei della L. 130/2001 non è ancora vigente; ciò non toglie che sia, dal momento in cui lo potrebbe divenire, una difficoltà notevole. Da più parti ci si sta adoperando per evitare che entri in vigore e pare che il Ministero della Salute sia intenzionato ad abrogare la norma o, quanto meno, a depotenziarla.”

Nel frattempo, però, la L. 130/2001 a guisa di chiazza petrolifera si è dilatata nel nostro panorama funerario nazionale, insinuando i suoi controversi disposti nelle legislazioni funerarie locali, senza forse i dovuti e preventivi approfondimenti di reale fattibilità.

A questo punto, alcune Leggi o, addirittura, Regolamenti Regionali (vedasi ad esempio il Regolamento Reg.le Puglia 11 marzo 2015, n. 8, ma anche la Regione Lombardia con l'art. 12, comma 5 del Regolamento Reg.le 9 novembre 2004, n. 6 così come modificato dal successivo Regolamento Reg.le 6 febbraio 2007, n. 1 si è pienamente conformata a quest'orientamento), per attuare pienamente il dettato della L. 130/2001 in tutte le sue parti, anche quelle più critiche, provvidenzialmente hanno imposto, ad esempio, che il medico necroscopo, in caso di

richiesta di cremazione, rediga la certificazione attestante l'eccettuazione del sospetto che la morte sia dovuta a reato e prelevi dal cadavere campioni di formazioni pilifere. Questi reperti staccati e rimossi per *“strappamento”* con idoneo mezzo (pinza anatomica o garza), sono riposti in busta di carta, su cui sono trascritte le generalità del cadavere e gli estremi identificativi del medico necroscopo, data e luogo del decesso, data e luogo di prelievo e conservati in sicurezza, in armadio o locale ben aerato, per un periodo non inferiore a dieci anni, per eventuali indagini disposte dall'autorità giudiziaria. Ora, a prescindere da una espressa previsione normativa regionale, forse sin troppo ligia all'articolato assai lacunoso della L. 130/2001 come quella sopra richiamata, il Ministero della Salute ha emanato la Circolare n. 0014991 del 30 maggio 2016 trasmessa agli Assessorati regionali alla Sanità, con la quale, elaborando una lettura più puntuale sulla disposizione contenuta nell'art. 3, comma 1, L. 30 marzo 2001, n. 130, centralissimo in tutta la sua *“stratta”* architettura, a volte, magari un po' raffazzonata, ha rappresentato che i principi statali contenuti nell'art. 3, comma 1, L. 130/2001 siano da considerarsi suscettibili di diretta applicazione precettiva e cogente, anche nelle more di una legge regionale che avesse implementato e disciplinato le materie previste dalla stessa Legge Nazionale. Quindi – a rigor di logica – il vecchio (ma, paradossalmente sempre attuale!) art. 79 D.P.R. 285/1990 dovrebbe esser stato finalmente archiviato, finendo così ... in soffitta, anche se alcune Regioni continuano bellamente a ritenerlo ancora in vigore e a seguirlo, nella procedura dell'autorizzazione alla cremazione. In particolare, è evidenziato il dovere per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere e conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia.

Sin qui nessuna novità, anche perché il prefato atto istruttivo replica quasi pedissequamente la già citata norma, senza fornire esplicazioni di sorta.

A detta Circolare – a dire il vero di contenuto nebuloso e piuttosto fumoso – ha fatto seguito un successivo chiarimento recante il n. 0022159 del 28 luglio 2016 dello stesso Dicastero, con cui è stato specificato che la necessità, *ope legis*, per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere e conservare per un periodo minimo di dieci anni campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, riguardi esclusivamente il caso di avvio del cadavere alla cremazione.

Inoltre, viene prescritta, anche al fine del contenimento dei costi, la seguente procedura:

– il medico necroscopo, assolti gli oneri certificativi di propria spettanza, in caso di cremazione della salma, effettua dal cadavere il prelievo di annessi cutanei, comprensivi di bulbi piliferi, in zona nucale o pubica; – per il campionamento di liquidi biologici utilizza preferibilmente i filtri in carta per analisi o, in mancanza, provve-

de al prelievo dei liquidi stessi disponendo idoneo stoccaggio;

– riporta gli estremi anagrafici del defunto, la data e la sede del prelievo, oltre al nominativo della persona che lo ha eseguito. Il prelievo viene conservato in adeguati archivi per almeno 10 anni, sotto la responsabilità del Direttore della struttura di Medicina Legale.

Le delucidazioni addotte ed argomentate dal Ministero, al di là di eventuali previsioni regionali più blande o “pesanti”, hanno finalmente il pregio di diradare, su questo delicatissimo versante, dilemmi di varia entità, specie per gli operatori sanitari addetti al Servizio necroscopico. È evidente che tali incombenze comportino complicazioni logistiche nei vari Uffici delle AUSL; e non è solo una questione meramente gestionale. Dove stoccare tutto questo materiale per un periodo anche piuttosto lungo?

Ma gli incumbenti e gli affanni professionali per i medici necroscopi non finiscono qui: Con la Legge di stabilità 23 dicembre 2014, n. 190, pubblicata in G.U. 29/12/2014, n. 300, è stato disposto a carico dei medici necroscopi l’ulteriore (ed ultroneo?) obbligo di comunicare i deceduti all’INPS entro 48 ore dal decesso e in via telematica, la norma è contenuta nell’art. 1, comma 303.

Prima o poi qualcuno dovrà rimediare a questa babele di informazioni che da diversi soggetti istituzionali sono fatte confluire in altre banche dati, non propriamente afferenti al circuito della polizia mortuaria, ma si sa, in Italia vige integralmente il precetto evangelico del: “*non sappia la vostra destra ciò che fa la sinistra*”. Giova, infine, ricordare che, come ha recentemente osservato la Suprema Corte di Cassazione Penale, Sez. V, 7/11/2006, n. 36778 “*Il certificato necroscopico, rilasciato dal medico necroscopo, il quale agisce quale “delegato” dell’ufficiale dello stato civile, costituisce atto pubblico, mentre altrettanto non può dirsi del certificato rilasciato dal medico curante, che, a sua volta, ricopre il ruolo di incaricato di servizio di pubblica necessità ex art. 359 Cod. Penale.*”.

Due certificati necroscopici sono meglio di uno?

Certificato necroscopico per il tradizionale seppellimento e certificato necroscopico per la cremazione. Trattasi di certificati distinti e diversi?

Una buona modulistica – a volte – può davvero semplificare la vita a tutti gli attori e protagonisti delle attività funerarie, soprattutto se gravati da compiti istituzionali e d’ufficio, *temporibus illis* se ne accorse, per prima, la Regione Lombardia con l’Allegato 3 alla D.G.R. 21 gennaio 2015, n. 20278 emanata a completamento del Regolamento Reg.le 9 novembre 2004, n. 6. Allora: cremazione e certificato medico necroscopico che neghi categoricamente il sospetto di morte dovuta a reato sono fasi strettamente congiunte; con il secondo sovraordinato all’esecuzione della prima, almeno per quanto riguarda i pubblici poteri. Muoviamo, dunque, da questo paradigma: nell’iter della cremazione è assolutamente indispensabile

un certificato accordato dal medico necroscopo che allontani esplicitamente il sospetto di morte dovuta a reato oppure, come sostengono alcuni medici del Dipartimento di medicina legale di ormai diverse AUSL, è sufficiente quanto dichiarato nel certificato necroscopico alla voce rubricata come “morte naturale”? Vale a dire se si tratta di morte non violenta è implicito che non ci sia sospetto o, peggio ancora, la certezza di reato, altrimenti il cadavere resterebbe “sotto procura” a disposizione della Magistratura. Molti sanitari, tuttavia, ormai reputano che secondo l’art. 79, commi 4 e 5 D.P.R. 285/1990 e l’art. 3, comma 1, lett. a) L. 130/2001 debba essere firmato *ad hoc* un certificato ulteriore che attesti esplicitamente l’assenza di *fumus boni juris* relativo ad un illecito penale.

La vigente normativa statale, di cui alla L. 130/2001, all’art. 3, comma 1, lett. a) è perentorio, nel richiedere questo ineludibile momento di verifica tecnico-strumentale, poiché la cremazione è un rapido processo ossidativo-distruttivo ottenuto con il calore, notoriamente irreversibile.

A sua volta, ad esempio, la L.R. Sardegna 22 febbraio 2012, n. 4, all’art. 4, comma 2, opera rinvio alla normativa nazionale di cui alla menzionata L. 130/2001. Dopo questa consentanea premessa legislativa, va trattato il tema centrale del problema consistente nella differenziazione ontologica e funzionale tra il “certificato necroscopico” e “il certificato” escludente il sospetto di morte dovuta a reato, come originariamente richiesto dall’art. 79, comma 4 D.P.R. 285/1990 il quale ormai soppiantato, anche per preciso indirizzo ministeriale, dall’art. 3 L. 130/2001 vedrebbe, nella prassi almeno, una sorta di impropria reviviscenza ... e gli incartamenti aumentano esponenzialmente nella burocrazia funeraria!!!

Il primo, comunque, è previsto dall’art. 4 D.P.R. 285/1990 ed ha lo scopo di fare risultare l’accertamento dell’effettività incontrovertibile di un decesso, giusto per fuggire anche la sola ombra di morte apparente, evento ormai talmente rarefatto, grazie al progresso medico-scientifico, da non rientrare quasi più nel computo statistico.

Detto documento è il presupposto logico e prodromico perché l’Ufficiale dello Stato Civile possa rilasciare il permesso (o autorizzazione alternativemente a inumazione o tumulazione dato il mutamento di nomenclatura introdotto con il regolamento per la revisione e semplificazione dell’ordinamento di stato civile) per il seppellimento del cadavere, espressamente menzionato, appunto dall’art. 74 D.P.R. 396/2000. Questa visita avviene non prima di 15 ore dal decesso (affinché possano formarsi i c.d. *signa mortis*), salvo i casi annoverati dagli artt. 8, 9 e 10 D.P.R. 285/1990, e comunque non dopo le 30 ore (fatte salve alcune LL.RR. tipo la L.R. Veneto 18/2010 la quale modifica questo lasso temporale). Il secondo certificato – ben distinto dal primo – è contemplato dalla normativa statale soprattutto da quella regionale in premessa ricordata e confermata anche dall’art. 74, comma 3 D.P.R. 396/2000. La funzione di detto certificato è

quella di accantonare – come richiede la norma – anche una semplice, ancorché remota, possibilità di reato. Quindi, secondo parte preponderante della dottrina saremmo dinanzi a due atti distinti teleologicamente orientati a fini diversi. In tal senso si registra una prammatica consolidata nel tempo. Ad ulteriore conforto di questa tesi si aggiunge che in altre Regioni (si veda il Regolamento Reg.le Puglia 11 marzo 2015, n. 8) sono stati pubblicati dei moduli diversi di attestati, l'uno, il certificato necroscopico ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 285/1990, e, l'altro, il certificato necroscopico per la cremazione di cui all'art. 79, comma 4 D.P.R. 285/1990 e art. 3 della L. 130/2001. Tuttavia non si condivide l'orientamento – non scevro, invero, di qualche fascino, – assunto da molti uffici anche sulla scorta della linea fin qui seguita, per evidenti ragioni di semplificazione ed isteresi amministrativa di una modalità di “smaltimento” del cadavere, come la cremazione la quale comunque per le sue intrinseche peculiarità “violente” vincola già ad una procedura di per sé aggravata, con diversi filtri di legittimità ed autorizzazione *ad substantiam*, non semplicemente nominale o pro forma. Almeno, però, non si dovrebbe correre il rischio di un'inutile sovrapposizione, siccome come ha ricordato il Ministero di Grazia e Giustizia con nota n. 1/50/FG33 (92) 114 del 12 giugno 1992 l'autorizzazione alla cremazione è alternativa a quella per inumazione o tumulazione. Si è di quest'idea: un solo certificato necroscopico “omnibus” ben stilato e completo in tutte le sue sezioni potrebbe esser più che sufficiente e bastevole, se poi vogliamo baloccarci nei bizantinismi endo-procedimentali con codicilli tautologici, ridondanti e pleonastici, umilmente mi accodo ad insigni giuristi ed eruditi studiosi del diritto funerario, io in questa complessa materia sono solo un vile mestierante profano!

Imposta di bollo: sì o no?

La cremazione, nei suoi molteplici panneggi giuridici, coinvolge una pluralità di prospettive, quali, in particolare: la scelta di tale “sepolcra” (da intendersi in senso lato) e quindi, di conseguenza, le forme di volontà per darvi luogo, le condizioni di legittimazione, le competenze al rilascio dell'autorizzazione, le operazioni di ignizione del feretro e le specifiche destinazioni delle urne (conservazione o dispersione delle ceneri). È evidente come questo spettro di ottemperanze a diverse norme di ordine o grado gerarchico attenga a profili sia igienico-sanitari e alla tutela della salute, materie di competenza legislativa regionale concorrente, sia all'ordinamento civile e al diritto penale, rientranti nell'ambito della potestà legislativa esclusiva statale.

Non è così lapalissiano se per l'accesso alla pratica cremazionista debba esservi un'apposita istanza, ad esempio analoga a quella per il trasporto funebre, o una sola manifestazione di volontà alla cremazione, in modo da evitare inani appesantimenti *ex novo* ... e poi in quali modalità essa dovrà estrinsecarsi?

Ancora: il volere inerente alla cremazione da parte degli aventi titolo a pronunciarsi secondo il criterio di pozionalità (laddove concorrono potere di scelta e preminenza nel deliberare per quest'opzione) deve essere redatto sotto forma di processo verbale avanti l'ufficiale dello Stato Civile oppure verrà reso mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà? E poi, tra l'altro, il processo verbale o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà scontano o meno l'imposta di bollo? Quale il quadro normativo per raccapezzarsi in tale coacervo concettuale ed amministrativo?

Questi quesiti sono solo due tra tante domande atroci che l'Ufficiale dello Stato Civile o, comunque, gli addetti agli uffici di polizia mortuaria si formulano e si pongono quotidianamente, mentre istruiscono la pratica del procedimento volto al perfezionamento dell'autorizzazione per la cremazione.

Il tema, degno di una raffinatissima dissertazione accademica, risulta oltremodo intricato, stante anche l'eterogeneità caotica delle Leggi Regionali, le quali spessissimo si discostano dalla normazione statale di base, creando, con questo mix perverso, notevoli asimmetrie ermeneutiche.

Per poter offrire una risposta davvero esauriente a questi spinosi interrogativi, occorre innanzitutto acclarare la natura della dichiarazione della volontà per la cremazione e poi confrontare e relazionare quest'ultima con la disciplina del bollo prevista dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

In particolare, ed il dubbio è di amletica memoria, si seguono due grandi filosofie: va, infatti, ponderato preliminarmente se i familiari enuncino una volontà propria o solo riproducano quella attribuibile al defunto. La giurisprudenza non ha prodotto soluzioni univoche.

È prevalente reputare che l'intervento autonomo della volontà dei congiunti s'attivi in via sussidiaria, ed ancillare, quando non sia rinvenibile la volontà del defunto comunque esternata (art. 3, comma 1, lett. b), punto 3 L. 130/2001).

Quanto, poi, alla normativa applicabile alla galassia del mondo cremazionista si menzionano soltanto le fonti statali attualmente vigenti:

1. l'art. 79 D.P.R. 285/1990;
2. l'art. 3, comma 1, lettera b), n. 3) della L. 130/2001.

Le normative di alcune Regioni rinviano molto salomonicamente all'art. 79 D.P.R. 285/1990, già pienamente in vigore da quasi 30 anni, altre, invece, si riallacciano all'art. 3 della L. 130/2001 sopra evocato (nella sua evanescenza!). Di qui la difficoltà di disporre di una sfera di azione unica e generalizzata ... alla faccia della certezza del diritto!

Sta di fatto che da una parte si opta per la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 (in passato giusta la L. 15/1968), dall'altra parte, invece, per processo verbale. A favore della prima scelta depone anche la Circolare telegrafica del Ministero dell'Interno del 1° settembre 2004, n. 37, ancora in regime pieno ed e-

scusivo di art. 79 D.P.R. 285/1990 (molte LL.RR. sono, infatti, successive) poi, però, smentita nei fatti dalla successiva Circolare Min. Salute n. 14991 del 30/05/2016 con cui il Dicastero, forse, prende atto dell'avvenuto recepimento – anche se scomposto – della L. 130/2001 negli ordinamenti regionali di polizia mortuaria.

Appare lampante che il ricorso alla “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” si porrebbe in stridente antitesi con il disposto dell'art. 3, comma 1, lettera b) della L. 130/2001 citata, secondo cui, nel silenzio del *de cuius*, la volontà del coniuge o dei parenti dovrà essere palesata all'Ufficiale dello Stato Civile, del Comune di decesso o di residenza del dichiarante, il quale dovrà stendere il conseguente processo verbale.

Va posta in evidenza la circostanza funesta che, dalla congerie della normativa vigente, con evidenti antinomie in tema di cremazione, emerge come, nell'incerta *governance* del fenomeno cremazionista, si possa razionalmente percorrere addirittura un “triplo binario”:

1. il primo è costituito dalla dichiarazione sostitutiva, ad essa si ricorre quando il defunto in vita avesse manifestato solo verbalmente la volontà di essere cremato ai propri familiari, mentre quest'ultimi, quali semplici *nuncius*, la riferiscono nella sullodata dichiarazione, secondo la Circolare Ministeriale n. 37/2004;

2. il secondo, il più classico, con atto dichiarativo scritto e sottoscrizione autenticata a norma dell'art. 38 D.P.R. 445/2000, qualora i congiunti del *de cuius* si avvalsero di un loro diritto personalissimo, o comunque non patrimoniale, di disposizione sulla spoglia mortale della persona scomparsa in termini di *pietas* ed affetti struggenti, come parrebbe di capire ad un attento esame dell'art. 79, comma 2 D.P.R. 285/1990, almeno ante Circ. Min. Interno n. 37/2004, la quale ha “scardinato”, probabilmente suo malgrado, questo collaudatissimo modello;

3. il terzo e residuale in tutti i casi in cui non sia desumibile in alcun modo la volontà del defunto: in questo caso, il coniuge (o l'unito civilmente o pure il convivente di fatto, anche se con tutte le limitazioni della L. 76/2016, per questa situazione ultima) e i parenti ammessi dalla normativa statale potranno rappresentare la propria volontà autonomamente (?) mediante processo verbale davanti all'Ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o del Comune di residenza dei dichiaranti, con successivo inoltro al Comune di decesso e al Comune di residenza del defunto, per il pagamento di eventuali spese nell'evenienza di cui all'art. 5, comma 1 L. 130/2001. Vi sono delle realtà territoriali in cui il contenuto del processo verbale consta anche nell'includere il desiderio del defunto in merito alla cremazione del proprio corpo. Avremmo, quindi, una fattispecie procedimentale ibrida ed ancipite ... l'ennesima, tanto per cambiare!

“[...] Bisogna, quindi, che nell'istanza di autorizzazione presentata dai parenti sia possibile rilevare gli elementi per poter distinguere tra volontà rivelata dal *de cuius* (e

solo verbalizzata dai familiari) e volontà degli aventi titolo che, nel silenzio postumo del defunto, si sostituirebbe all'intimo volere di quest'ultimo. Questo perché, come si è cercato di argomentare sopra, la forma di dette dichiarazioni non è la medesima”. Così, ad esempio, con un certo equilibrismo tuzioristico la Regione Emilia-Romagna (nota n. 510833 del 7 luglio 2017) ha motivato la corretta applicazione dell'art. 11 L.R. 29 luglio 2004, n. 19 dedicato proprio alla cremazione ed ai suoi istituti corollario, quali, affido e dispersione delle ceneri, cui sono seguite diversi provvedimenti attuativi (*ex plurimis* D.G.R. 10/2005 come poi integrata da successivi atti direttivi). In Emilia-Romagna – la mia Regione – rasentiamo il teatro dell'assurdo, perché, in questa situazione magmatica, ogni Comune si sente titolato a percorrere nel proprio regolamento municipale indistintamente l'una o l'altra via, con immenso gaudio delle imprese funebri attive sul crinale, magari di più Comuni, le quali non sanno più a quale Santo votarsi per dipanare questa matassa o – se preferite – a barcamenarsi in questo ginepraio.

Resta emblematico il caso di quelle Regioni che richiamano ancora l'art. 79 D.P.R. 285/1990 con la teorica possibilità che il dichiarante significhi, in effetti, una sua volontà e non quella del defunto. In tale situazione, a parere della più titolata dottrina, la sottoscrizione dell'atto volitivo verrebbe autenticata a norma dell'art. 21 D.P.R. 445/2000 (corrispondente all'art. 20 L. 15/1968 richiamato dall'art. 79 citato).

In passato, l'autentica in calce alla dichiarazione veniva eseguita in deroga alle regole generali del divieto di autenticare atti negoziali, in quanto intenzionalmente prevista dall'art. 79 prima nominato, che è normativa *speciale* di settore, prevalente rispetto al diritto comune.

Così, inquadrata la fattispecie, alla luce di quanto sopra documentato, discenderebbe che in relazione alla soggezione o meno all'imposta di bollo si avrebbe il seguente schema riassuntivo:

1. Quanto al “processo verbale” contenente la comunicazione di volontà di cremazione (volontà propria del dichiarante?), formato davanti all'Ufficiale dello Stato Civile, non pare invocabile la tesi esonerativa contenuta nell'art. 17, Allegato B della Tabella di cui al D.P.R. 642/1972. Tale norma, infatti, forse proprio perché antecedente alla L. 130/2001 e mai aggiornata (è il solito problema della successione delle norme nel tempo, a diversa velocità, e del loro mancato raccordo dinamico!), non considera il caso specifico della redazione del processo verbale per la cremazione. Essa si rapporta ad altri casi di specie. Infatti, la norma enumera tra i casi di esenzione dal bollo “gli atti che autorità, pubblici funzionari e ministri di culto sono tenuti a trasmettere all'ufficio dello stato civile; dichiarazioni e processi verbali trasmessi all'ufficio dello stato civile per comunicare la nascita o la morte di persone o il rinvenimento di bambini abbandonati”. Pertanto, poiché in materia im-

positiva non è ammessa l'interpretazione estensiva o l'analogia *legis*, ne deriva che il processo verbale sulla cremazione (di cui alla L. 130/2001 e alle LL.RR. i che la replicano in toto, seppur con notevoli discrasie), non rientrando nella casistica (è, infatti, un *numerus clausus*) annoverata dall'Allegato B della Tabella di cui al D.P.R. n. 642/1972, sarebbe soggetto al tributo. Al riguardo, va rammentata la norma generale di cui all'art. 32 dell'Allegato A, Tabella Tariffa (Parte II) del D.P.R. citato, secondo cui sono assoggettati al tributo del bollo "Atti, documenti, registri ed ogni altro scritto, per i quali non siano espressamente previsti il pagamento dell'imposta sin dall'origine ovvero l'esenzione". Così, riscontrata l'assenza di una specifica disposizione in merito all'esenzione dei processi verbali di manifestazione di volontà alla cremazione, si potrebbe agevolmente dedurre la loro assoggettabilità all'imposta di bollo stessa. Di diverso, anzi contrario, tenore sembra la soluzione ad un problema analogo proposta dal Dott. Sereno Scolaro sul forum www.entit.it; il dilemma, *ceteris paribus*, è analogo: "ufficializzare la volontà per la cremazione tramite un 'processo verbale' reso davanti all'ufficiale dello Stato Civile possiede o no i requisiti necessari per l'applicazione dell'art. 17 della Tabella alleg. B al D.P.R. 642/1972? Pertanto, rilevata l'assenza di una specifica norma in merito all'esenzione dei processi verbali di manifestazione di volontà alla cremazione – ne scaturirebbe la loro assoggettabilità all'imposta di bollo fin dall'origine in quanto atti ricevuti da altri pubblici ufficiali non rientranti nella previsione di esenzione del citato art. 17. [Agenzia Entrate, Direzione Regionale del Veneto, prot. n. 907-35613/2010 del 22.10.2010]". Parrebbe, però, sempre secondo questo autorevolissimo commentatore della polizia mortuaria, in tutte le sue eclettiche sfaccettature, che l'art. 17 Tabella Allegato B) al D.P.R. 26/10/1972, n. 642 abbracci altre fattispecie, si veda, infatti, l'art. 1 comma 1 D.P.R. 26/10/1972, n. 642 (non alcuno dei suoi Allegati). A questo punto il caos è massimo, siamo nel pieno marasma! Il comma 1 dell'art. citato dice che sono soggetti all'imposta di bollo gli atti elencati dalla tariffa. L'art. 4 della tariffa contempla espressamente, ad esempio, la pubblicazione di matrimonio come atto in bollo (ma non il verbale di manifestazione della volontà di cremazione). Il comma 2 dell'articolo menzionato individua come criterio generale il fatto che non si applichi l'imposta di bollo agli atti amministrativo dello Stato, Regioni, Province, Comune e loro consorzi. Quindi se il principio è questo, e se il verbale di manifestazione di volontà alla cremazione è atto amministrativo dello Stato, si potrebbe concludere che esso, sia in carta libera. Colto nel segno, allora, l'assoggettamento all'imposta di bollo deve essere previsto/indicato nella Tariffa. Dove sarà la verità, a questo punto sempre più sfuggente? Rimango sempre più perplesso e cogitabondo alla finestra, fischiettando "Albachiara" – celebre hit "vascorossiana" – in attesa di nuovi sviluppi, auspicabilmente positivi, in

questo infuocato dibattito ... per eccesso – può essere – di prudenza non mi spericolò in altre fatue e vacue elucubrazioni ... non ne avrei titolo. Dopo tutto ... relata refero!

2. In alternativa al processo verbale (specie nelle Regioni che richiamano l'art. 79 del Regolamento Statale di Polizia Mortuaria), la dichiarazione degli aventi titolo, che esprimono una propria volontà e non un volere ascrivibile al defunto, potrà tradursi in atto scritto con sottoscrizione autenticata dai pubblici ufficiali individuati dall'art. 79, comma 2 D.P.R. 285/1990, oggi dall'art. 21 D.P.R. 445/2000, ossia dal notaio (L. 89/1913), dal cancelliere, dal segretario comunale e dall'impiegato comunale incaricato dal sindaco (in tal senso la nota della Regione Emilia Romagna – Direzione Gen. Cura della Persona, Salute e Welfare n. 510833 del 7 luglio 2017, e Linee di indirizzo approvate dalla G.R. Umbria con Deliberazione 28 luglio 2017, n. 890). Ebbene, in tal caso, la autenticazione assolverebbe – a parere dello scrivente (ma si veda pure Donato Berloco, sulle pagine de: "Lo Stato Civile Italiano") anche – l'imposta di bollo come per il processo verbale, perché non si versa in tema di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 37 D.P.R. 445/2000.

3. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà introdotta dalla Circolare ministeriale n. 37/2004, nella quale il congiunto si farebbe latore della volontà del defunto, non sarebbe, all'opposto, sottoposta all'imposta di bollo, e ciò per esplicita regola dello *jus positum* di cui all'art. 37 del D.P.R. 445/2000, secondo cui "le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 sono esenti dall'imposta di bollo". Da tener presente che il Dipartimento della Funzione Pubblica – citato nella Circolare – evidenzia la prevalenza dell'art. 38, terzo comma, del D.P.R. 445/2000, sull'art. 21 dello stesso D.P.R. sulla documentazione amministrativa.

Ciò significa che la dichiarazione sarà sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto alla ricezione, oppure firmata e presentata unitamente a una copia fotostatica non autenticata di un documento del sottoscrittore. In termini più operativi, la dichiarazione potrà essere anche predisposta a casa dall'interessato e fatta pervenire all'ufficio di stato civile per P.E.C. o tramite posta ordinaria o consegnata a mano da terze persone. Una soluzione molto vantaggiosa per il dichiarante, specie quando dovesse trovarsi nell'impossibilità (per malattia, o per altro impedimento, anche se temporaneo) di recarsi fisicamente all'ufficio comunale. Quanto sopra – con riguardo alla dichiarazione sostitutiva invece del processo verbale sarebbe utilmente applicabile salva diversa normativa o indirizzo regionale che imponga l'adozione coattiva ed inderogabile del processo verbale.